



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –  
SEZIONE DI ROMA**

**Ricorre la dott.ssa Noemi CAMMARANO**, nata il 4.4.1979 a Como, residente in Vallo della Lucania (SA), alla via De Hippolytis n. 56 (cod. fisc. CMM NMO 79D44 C933D), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – con poteri congiunti e disgiunti, dagli **avv.ti Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K) e **Francesco BOTTI** (cod. fisc. BTT FNC 78P11 A091V), con i quali elegge domicilio digitale corrispondente ai rispettivi indirizzi p.e.c. (*avv.pasquale.dangiolillo@pec.it*; *francescobotti@puntopec.it*), contenuti nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 1782758880);

**c o n t r o**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante Ministro p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t.;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**, in persona del legale rappresentante Direttore Generale p.t.;

**nonché nei confronti**

- **dott.ssa Mariarosaria BATTAGLIESE**;
- **dott.ssa Valentina ALTOBELLO**;

**per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari , nonché per la concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.-:**

1. **del decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno**, successivamente conosciuto, con il quale la dott.ssa Noemi Cammarano è stata esclusa dalle graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Salerno di tutti gli ordini e gradi d'istruzione, nelle quali era stata inclusa con decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021 per le Classi di

concorso ADMM (Sostegno Scuola Secondaria di I° Grado) e ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado);

2. del **decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021 (Registro Ufficiale), a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno**, successivamente conosciuto, con il quale la predetta Amministrazione Scolastica ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, dando esecuzione al decreto cautelare del T.A.R. Campania-Napoli n. 1449/2021 del 20.8.2021 di sospensione, nei confronti dei soli ricorrenti, degli effetti del decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021;
3. del **provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prima fascia degli Elenchi aggiuntivi per le richieste classi di concorso, avente estremi ancora ignoti e non comunicati**, ma soltanto visibile nel sistema telematico del relativo Ufficio Scolastico, con espressa riserva di motivi aggiunti;
4. delle relative **graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi per le predette classi di concorso, riapprovate, ripubblicate ed allegate al predetto decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, così come anche al successivo decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021**, nelle parti in cui l'odierna ricorrente, dapprima inseritavi in data 6.8.2021, è stata poi esclusa;
5. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della **nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 1219 del 10.8.2021 (Registro Ufficiale)**, a firma del Capo Dipartimento, menzionata nel predetto decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021, successivamente conosciuta, sulla scorta della quale l'Amministrazione Scolastica Provinciale di Salerno ha ripubblicato la predetta graduatoria, escludendo l'odierna ricorrente;
6. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021**, in quanto menzionata nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1219 del 10.8.2021;
7. ove e per quanto di ragione ed *in parte qua*, del **D.M. Istruzione n. 51 del 3.3.2021**, nella parte in cui (art. 1, punto 1, e art. 2, punto 1) stabilisce ovvero viene interpretato nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, possono partecipare soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di

- riconoscimento del titolo estero, senza possibilità di essere nelle more ammessi con riserva;
8. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 21317 del 12.7.2021**;
  9. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 22904 del 22.7.2021**;
  10. ove e per quanto di ragione, dell'**avviso del Ministero dell'Istruzione del 13.7.2021**;
  11. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, del **D.M. Istruzione n. 242 del 30.7.2021**, emanato in attuazione del precedente D.M., della successiva nota del Ministro dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6.8.2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
  12. ove e per quanto di ragione, nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere, dell'**ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020**, recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”*;
  13. ove e per quanto di ragione, del successivo **avviso prot. n. 25187 del 9.8.2021**;
  14. ove e per quanto di ragione, della **nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 25348 del 17.8.2021**, avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli spagnoli e rumeni;
  15. ove esistente, del **provvedimento di esclusione ovvero rigetto dell'istanza presentata in data 17.8.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**;
  16. ove e per quanto di ragione, del **decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale)**, a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, successivamente conosciuto, con il quale, viste le istanze registrate entro il termine del 21.8.2021, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per ta-

lune classi di concorso (fra cui la ADMM), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2021, approvando le relative **tabelle** che pure qui si impugnano;

**17.** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

\*\*\* \*\*

Ai fini di un compiuto inquadramento della vicenda controversa, sono d'obbligo alcune notazioni preliminari, compendiate nell'*incipit* dei seguenti

### **DATI DI FATTO.**

**1-** L'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106, ha introdotto una **forma speciale di reclutamento** volta a consentire, in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, che:

- i **posti comuni e di sostegno** nell'organico dell'autonomia, **vacanti e disponibili** dopo le immissioni in ruolo secondo la legislazione vigente, sono assegnati, con **contratti a tempo determinato**, ai docenti iscritti nella **prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi**, cui possono inserirsi coloro che, entro il **31.7.2021**, abbiano "**conseguito**" il titolo di abilitazione o specializzazione (**co. 4**);
- in fase di esecuzione del contratto, i candidati svolgono anche il **percorso annuale di formazione iniziale e prova** di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 59/2017, seguito da una **prova disciplinare (co. 6), superato il quale possono essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).**

**2-** Tale disciplina è andata ad innestarsi sulle disposizioni già contenute nell'**ordinanza prot. n. 60 del 10.7.2020 (Registro Decreti)**, con la quale il Ministero dell'Istruzione aveva indetto **procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co, 6-bis e 6-ter, della l. n. 124/1999** e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, stabilendo, all'**art. 10**, l'inserimento negli **elenchi aggiuntivi alle GPS di prima Fascia** per gli aspiranti che acquisissero il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro l'**1.7.2021**.

**3-** In applicazione di tale norma, il Dicastero ha successivamente emanato il **D.M. n. 51 del 3.3.2021**, onde disciplinare la costituzione dei predetti **elenchi aggiuntivi** alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, il cui procedimento ha avuto abbrivio, per l'anno scolastico. 2021/2022, con l'apertura delle funzioni telematiche, disposta con gli **avvisi del Ministero dell'Istruzione del 12.7.2021 (prot. n. 21317)**, del

**22.7.2021 (prot. n. 22904) e del 13.7.2021.**

4- In tale esatto contesto è, dunque, intervenuto il **D.M. Istruzione prot. n. 242 del 30.7.2021**, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha regolato l'anzidetta **procedura straordinaria in attuazione dell'anzidetto art. 59, co. 4-9, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021**, stabilendo, segnatamente, le modalità di attribuzione, a domanda, dei posti vacanti e residui dopo le immissioni in ruolo annuali e dopo quelle di cui ai co. 1, 2 e 3, del predetto art. 59, da assegnarsi, con contratto a tempo determinato, mediante attingimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi. Tanto, disponendo, altresì, che, una volta completate le procedure di immissione in ruolo, la copertura dei posti (art. 3) è effettuata mediante chiamata dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, ovvero inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi, nei quali è possibile iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo abilitazione o specializzazione**, purché conseguito entro il 31.7.2021.

5- Su tali premesse, possedendo tutti i requisiti previsti, la **dott.ssa Noemi Cammarano** – la quale ha conseguito la laurea (vecchio ordinamento) in Studi Comparatistici in data 30.10.2006 presso l'Università "Orientale" di Napoli - ha presentato, in data **24.7.2021**, **domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS rispettivamente per gli Ordini/Classi di concorso ADMM 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di I° Grado) e ADSS 1° Fascia (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado)**, nonché per gli **Ordini/Classi AB24 2° Fascia (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II° grado, Inglese) e AB25 2° Fascia (Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria I° grado, Inglese)**.

6- Più in particolare, quanto al **Sostegno 1° Fascia**, ha, allo scopo, dichiarato di aver:

- conseguito, in data **1.7.2021**, presso l'Università "Titu Maiorescu" di Bucarest (Romania), il relativo **titolo di specializzazione**, valido nel Paese di origine e riconosciuto ai sensi della disciplina eurounitaria recepita nell'ordinamento interno, come certificato dall'Ateneo con **attestato prot. n. 11926 del 23.7.2021**;
- prodotto la pertinente **domanda di riconoscimento** al Ministero dell'Istruzione.

7- Il **25.7.2021** ha, poi, inoltrato **richiesta di equivalenza** del predetto titolo conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sia del

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca dell'ex M.I.U.R., il quale l'ha acquisita, in pari data, con prot. n. 22643.

8- Acquisita la sopraddezza istanza, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, con **decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021**, ha, quindi, aggiornato le graduatorie relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS per il personale docente a.s. 2021/2022, includendovi l'odierna ricorrente, collocata, rispettivamente, al **posto n. 85** (graduatoria ADMM 1° Fascia) ed al **posto n. 135** (graduatoria ADSS 1° Fascia).

9- Dopodiché, in data **17.8.2021**, nel pieno rispetto dei termini stabiliti, la dott.ssa Noemi Cammarano ha regolarmente presentato anche la **domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 4 e segg., D.L. n. 73/2021**, chiedendo di concorrere per gli insegnamenti GPS Fascia 1 (ADMM – Sostegno Scuola Secondaria I° Grado), GPS Fascia 1 (ADSS – Sostegno Scuola Secondaria II° Grado), GPS Fascia 2 (AB24 – Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II° Grado, Inglese) e GPS Fascia 2 (AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria I° Grado, Inglese).

10- Sta di fatto, però, che, con **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**, il predetto Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno ha incredibilmente **ripubblicato** le predette graduatorie GPS/Elenchi aggiuntivi del personale docente per la provincia di Salerno, **estromettendo la dott.ssa Noemi Cammarano** dalle Classi di concorso ADMM (Sostegno Scuola Secondaria di I° Grado) e ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), nelle quali, come anticipato, la ricorrente era stata precedentemente inserita con il suindicato decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021.

11- A fondamento di tale provvedimento, l'organo periferico ministeriale ha richiamato la **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021**, emessa dal M.I.U.R. (*rectius*, Ministero dell'Istruzione), alla quale ha ancorato la pretesa **“esigenza di procedere all'esclusione dei docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta o altra abilitazione conseguita sempre all'estero qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento”**.

12- Preme rimarcare, in proposito, che, con la citata **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021**, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I. ha soltanto reso un **parere** in merito alle previsioni del D.M. n. 51/2021:

- da un canto, ritenendo che *“il riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero e non di per sé abilitanti, come i corsi di specializzazione su sostegno, non rientri tra le competenze di questo Ministero dell'Istruzione, ricadendo invece nell'alveo delle competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca”*;
- dall'altro, affermando che *“la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, infatti, ha competenza esclusivamente in ordine al riconoscimento dell'abilitazione alla professione docente conseguita all'estero, in applicazione della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, ma non dei titoli universitari finalizzati al successivo accesso alla professione”*;
- infine, concludendo, che *“tutte le istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno indirizzate al Ministero dell'Istruzione non possono che essere rigettate per difetto di competenza”*.

Solo per completezza, aggiungasi pure che il suddetto parere, richiamando la **nota del M.U.R. prot. n. 20446 del 14.7.2020**, ha chiarito taluni aspetti procedurali concernenti il riconoscimento dei titoli conseguiti a Cipro.

**13-** Sulla scorta di tali prodomi fattuali, lo stesso Dirigente dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, con **decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale)**, ha individuato gli aspiranti docenti utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso (fra le quali la ADMM), quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato con decorrenza 1.9.2021, approvando le relative tabelle.

Senonché, sin da tali notazioni fattuali, emerge, con solare evidenza, l'erroneità, *de facto et de jure*, dei provvedimenti impugnati, la cui manifesta illegittimità va sanzionata – previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a. – per i seguenti

### **MOTIVI:**

**I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL**

## **PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

**1-** L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie degli elenchi aggiuntivi delle GPS per le supplenze relative alle Classi ADMM e ADSS (1° Fascia), disposta in seguito alla ripubblicazione delle medesime, muove dalla nota prot. n. 1219 del 10.8.2021 con la quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, nel rendere parere sulle previsioni del D.M. 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione su posti di sostegno conseguiti all'estero, ha evidenziato che tutte le domande di riconoscimento inoltrate al Dicastero sarebbero viziata da incompetenza, dovendo, dunque, essere rigettate giacché rientranti, conseguentemente allo scorporo del M.I.U.R., fra le attribuzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca.

In ragione di ciò, l'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno - avendo, l'odierna ricorrente (così come, perverso, anche altri soggetti), inoltrato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero al Ministero dell'Istruzione e non al Ministero dell'Università e della Ricerca (asseritamente ritenuto competente) – si è vista esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno nelle quali però, in data 6.8.2021, in accoglimento della domanda presentata in data 24.7.2021, era stata precedentemente inserita.

In buona sostanza, la ricorrente è stata esclusa siccome ha presentato domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione e non al Ministero dell'Università e della Ricerca e, conseguentemente, l'Amministrazione Scolastica Provinciale, prendendo l'abbrivio da tale parere ministeriale, ha finito col ritenere che la domanda di riconoscimento per il titolo conseguito all'estero – che, si badi, la ricorrente ha effettivamente inoltrato al Ministero dell'Istruzione in data 24.7.2021 – non sarebbe stata, invece, prodotta.

Tale ragione di esclusione si appalesa, all'evidenza, illegittima sotto molteplici profili.

**1.1-** Come noto, è principio pacifico nel nostro ordinamento – ormai ampiamente positivizzato dal combinato disposto degli **artt. 1, co. 1, 2-bis, e 6 della L. 7.8.1990, n. 241** – che, dinanzi alla proposizione di un'istanza ad Amministrazione che si ritiene incompetente, quest'ultima, lungi dal poter rimanere semplicemente inerte ovvero limitarsi formalmente a rigettare l'istanza per tale ragione, è tenuta – nel rispetto delle norme appena citate, oltre che in ossequio ai più generali **principi di economicità, buona fede e leale collaborazione** – a trasmettere la richiesta all'Amministrazione ritenuta competente, la



quale provvederà poi ad istruire e decidere la pratica.

Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di statuire, infatti, che “*costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio. Tale principio è normativamente sancito dall’art. 2 comma 3 D.P.R. n. 1199 del 1971 in materia di ricorsi gerarchici, ma è applicabile ad ogni istanza presentata alla P.A. (TAR Piemonte, sent. n. 1136/2013)*” (T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, sent. n. 2191/2015; T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 1136/2013).

Dunque, l'istanza eventualmente indirizzata ad un plesso amministrativo non competente non è *tamquam non esset* ovvero inesistente, bensì perfettamente valida ed esistente, dovendo, piuttosto, essere inoltrata, da parte della stessa P.A. che l'ha ricevuta, alla P.A. ritenuta competente.

Tutto qui.

Per tal fatta, a tutto voler ritenere sussistente tale incompetenza, nella specie si è di fronte ad una **mera incompetenza relativa** e non certo assoluta, vieppiù considerato che la scorporo del M.I.U.R. è avvenuto soltanto nel 2020 e le prime sentenze sul riparto delle competenze in tal senso sono del 2021.

Ne discende, pertanto, che l'ulteriore assunto su cui riposa il provvedimento impugnato - cioè a dire, che vanno esclusi i docenti che hanno conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non riconosciuta qualora non risulti prodotta per essa la domanda di riconoscimento - è completamente viziato in quanto **la domanda in questione è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione immediatamente prima di presentare la successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi per cui si discute.**

Il **travisamento** che infici il provvedimento estromissivo gravato non appare dubitabile.

Contestualmente, è indiscutibile la più che **totale buona fede** del privato istante, il quale non può, in alcun modo, essere pregiudicato anche perché, come provato in atti, i moduli da utilizzarsi a tali fini sono contenuti nell’unico sito web ([www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)), condiviso da entrambi i Ministeri in parola, tuttora intestato quale M.I.U.R., nell’apposita pagina ([www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente?fbclid=IwAR2T2Uo6\\_nsapxgdwlx\\_e3Zgl2uPCQFCaVPzVZCZldBZi3cyTvzjX2C](http://www.miur.gov.it/riconoscimento-professione-docente?fbclid=IwAR2T2Uo6_nsapxgdwlx_e3Zgl2uPCQFCaVPzVZCZldBZi3cyTvzjX2C)

R7jA) nella quale sono, appunto, riportate esattamente le medesime modalità seguite dalla ricorrente nella situazione di specie.

Con la conseguenza che non può addebitarsi a detrimento dell'interessata la contraddittorietà dell'azione del Dicastero, il quale avrebbe avuto l'onere di aggiornare gli atti pretesi prima di sanzionare la presunta inidoneità di quelli già resi disponibili attraverso il proprio canale istituzionale.

A comprova dell'illegittimità denunciata, basti considerare che la stessa Amministrazione Scolastica Territoriale di Salerno, nel citare la menzionata nota prot. n. 1219 del 10.8.2021, la indica ancora quale “*nota M.I.U.R.*”, a dimostrare che la distinzione fra le due neonate articolazioni ministeriali non è stata metabolizzata nemmeno dagli stessi organi della P.A.- Già solo per tale profilo, la disposta esclusione si rivela illegittima e va annullata, atteso che – seppur presentata a Ministero asseritamente ritenuto incompetente – l'istanza in parola non può certo essere, sol per questo, ritenuta addirittura inesistente ovvero non prodotta, dovendo invece essere legittimamente trasmessa al Ministero ritenuto competente a decidere.

Ne discende, pertanto, che l'esclusione disposta nei confronti della ricorrente – la quale ha regolarmente prodotto la domanda di riconoscimento, che ha poi indicato anche nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi nelle successive caselle all'uopo previste dalla piattaforma di inoltro istanze on-line – è del tutto illegittima e va annullata. Ma non basta.

**1.2-** A ciò aggiungasi che la **nota prot. n. 1219 del 10.8.2021** è, a ben vedere, un **mero parere interno non vincolante** che – in un certo qual modo – si limita soltanto a preannunziare alle Amministrazioni Scolastiche periferiche l'orientamento che l'Amministrazione Scolastica centrale assumerà nella definizione delle domande di riconoscimento inoltrate: domande che, però, risultano tuttora pendenti e non ancora definite.

Men che meno nel dovuto rispetto del **giusto procedimento** che governa l'iter procedurale volto a definire l'istanza di che trattasi (eventuale preavviso di diniego, rispetto delle garanzie partecipative, provvedimento conclusivo, etc.).

Anche sotto tale profilo, emerge - dunque - l'illegittimità sia del provvedimento di ripubblicazione delle GPS per la provincia di Salerno del 18.8.2021, sia della pure impugnata (per quanto di ragione) nota prot. n. 1219 del 10.8.2021, nonché della singola

esclusione disposta e del successivo provvedimento di ulteriore ripubblicazione del 25.8.2021.

**1.3-** In relazione a tale nota, come richiamata dall'Ufficio X Ambito Territoriale Scolastico di Salerno, occorre soltanto, per mero scrupolo, aggiungere che la stessa menziona, a sua volta, la nota Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto alla Studio prot. n. 20446 del 14.7.2021, la quale fa riferimento soltanto ai casi di titoli conseguiti all'estero nello Stato di Cipro.

All'evidenza, per quel che concerne l'odierna ricorrente, tale nota rimane completamente priva di pregio, atteso che l'odierna ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione in tutt'altro Paese Comunitario (la Romania) e non certo a Cipro.

\*\*\* \*\*

**II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

**2-** L'interposto (preteso) *deficit* di produzione della domanda di riconoscimento del titolo estero presentata dalla dott.ssa Noemi Cammarano si rivela illegittimo anche sotto altro profilo.

**2.1-** Va, invero, osservato che è stato lo stesso Ministero ad aver indicato le modalità di presentazione delle domande, venendo, così, pedissequamente seguito dalla ricorrente. Per di più, a ben leggere l'**ordinanza ministeriale n. 60/2020**, all'**art. 1, co. 2** – rubricato "*oggetto e definizioni*" - stabilisce espressamente che "*ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni: a) Ministro: il **Ministro dell'Istruzione**; b) Ministero: il **Ministero dell'Istruzione** ...*".

Orbene, all'**art. 7, co. 4, lett. e)**, della **predetta O.M.**, si fa espresso richiamo al titolo di accesso conseguito e riconosciuto dal "*Ministero*", di talché è la stessa Amministrazione Scolastica centrale ad aver indicato il Ministero dell'Istruzione quale articolazione

ministeriale statale competente all'evasione delle domande di riconoscimento in questione. Anche sotto tale profilo, è principio generale, vieppiù applicato in caso di procedure selettive, che **le eventuali contraddizioni interne agli atti e provvedimenti della p.a. non possono certo riverberarsi in danno del privato istante, che legittimamente si affida a detti atti.**

L'Amministrazione è, altresì, tenuta ad osservare il **principio del *clare loqui*** proprio per modo da evitare al privato errori e/o mancanze nella presentazione delle proprie istanze.

Anche al riguardo, la giurisprudenza ha espressamente statuito che *“nell'esaminare le domande dei privati, l'Amministrazione è tenuta a provvedere in termini chiari ed espressi nel rispetto dell'obbligo del clare loqui, in ottemperanza ai principi, di portata generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privati, nonché correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 4793/15).

E, nel caso di specie, i suddetti principi a tutela del privato istante sono, all'evidenza, stati completamente violati, sicché – anche per tale motivo – la disposta esclusione della ricorrente è illegittima e va annullata.

\*\*\* \*\*

**III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

**3-** I motivi che precedono sono dirimenti.

L'odierna ricorrente ha, infatti, **regolarmente prodotto** la relativa domanda di riconoscimento, inoltrandola al Ministero dell'Istruzione il 24.7.2021, nonché menzionandola dettagliatamente nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi proposta, immediatamente dopo, in pari data.

Tale era l'**unico onere** che la ricorrente era chiamata ad osservare: la previa presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero e la conseguente indicazione degli estremi di tale presentata istanza nella successiva domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

**3.1-** Cionondimeno, occorre soggiungere che, ove anche volesse ritenersi, in via meramente ipotetica, che l'esclusione sia fondata sul fatto che la ricorrente abbia conseguito all'estero abilitazione su posto di sostegno non ancora riconosciuta, tale assunto si rivelerebbe, in ogni caso, del tutto illegittimo.

A ben vedere, infatti, ai fini sia dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi nei sensi previsti dalla normativa speciale di cui al D.M. n. 51 del 3.3.2021 (adottato, si badi, in applicazione dell'O.M. n. 60/2020), sia della partecipazione alla procedura straordinaria per la nomina dei docenti sul sostegno per l'anno scolastico 2021/2022 (ex art. 59, co. 4, del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/21), **non è affatto richiesto che**, alle previste date di scadenza dei termini, **il docente dovesse aver ottenuto anche il formale decreto di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero.**

E lo stesso dicasi anche per i successivi atti (D.M. n. 242 del 30.7.2021, nota prot. n. prot. n. 25089 del 6.8.2021, avviso del 9.8.2021, nota prot. n. 25348 del 17.8.2021, etc.) emanati dal Ministero dell'Istruzione.

Da un'attenta lettura dei richiamati dettati normativi, emerge, infatti, come sia **richiesto soltanto di aver conseguito tale titolo e che si tratti di un titolo che possa essere riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.**

Esattamente come è dato riscontrare nella vicenda di specie, atteso che:

- il titolo all'estero (Romania) è stato conseguito in data 1.7.2021;
- trattasi di titolo valido e riconoscibile per il quale, in data 24.7.2021, l'interessata ha presentato apposita domanda di riconoscimento;
- in pari data, l'odierna ricorrente ha inoltrato, altresì, domanda di riconoscimento di equivalenza ex art. 38, D. Lgs. n. 165/2001, come accennato per l'innanzi, in attesa di definizione.

Ogni altra differente interpretazione del dettato normativo regolante le procedure in questione si rivelerebbe del tutto destituita di fondamento per evidente violazione dei superiori principi comunitari, oltre che dello stesso articolato normativo di cui all'art. 59 del D.L. n. 73/2021, come conv. con L. n. 106/2021.

Vi è di più.

**3.2-** Sebbene il **D.M. n. 51/2021** riguardi una procedura straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista e disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, pur vero è che lo stesso D.M. n. 51/2021 contiene, all'**art. 7, co. 1**, una clausola di salvaguardia per mezzo della quale è sancito che per tutto quanto non espressamente previsto dal predetto decreto "**valgono**" le disposizioni contenute nella citata O.M.

E tale ordinanza - all'**art. 7, co. 4, lett. e**) – prevede espressamente che, "**qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**".

Così come è accaduto nella situazione controversa, considerato che la dott.ssa Noemi Cammarano ha proceduto proprio in tali precisi termini.

Con la conseguenza che - anche sotto tale aspetto - gli impugnati provvedimenti sono illegittimi e vanno annullati, con ogni ulteriore effetto di legge.

In altre e più semplici parole, l'immissione negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS per il sostegno non è impedita dalla circostanza che, in relazione al titolo conseguito all'estero, sia stata soltanto inoltrata la domanda di riconoscimento e non sia stato ancora effettivamente adottato il relativo decreto di riconoscimento, ben potendo (e dovendo) la P.A. ammettere tali candidati con riserva, sia negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, sia in relazione alla procedura straordinaria di immissione in ruolo bandita *ex art. 59, co. 4 e segg.*, del richiamato D.L. n. 73/2021.

Anche per tale motivo, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con ogni conseguenza.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

**IV- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ**

– ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

4- Conseguentemente, anche gli impugnati atti amministrativi generali del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e Ricerca si rivelano illegittimi laddove e nella parte in cui non consentono ovvero vengono impropriamente intesi e/o interpretati nel senso che, relativamente ai titoli conseguiti all'estero, consentono la partecipazione alla procedura in esame soltanto coloro i quali abbiano non soltanto conseguito, ma anche ottenuto il provvedimento di riconoscimento, senza possibilità di essere, nelle more, ammessi con riserva.

Del pari, i predetti atti sono illegittimi anche laddove e nella parte in cui vengono intesi e/o interpretati nel senso che precludono la proposizione della domanda di inserimento, con riserva, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento.

4.1- A ben vedere, sia l’ordinanza ministeriale n. 60/2020, sia l’art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021, come conv. con. L. n. 106/21, non richiedono affatto che il titolo conseguito all'estero debba anche, nei termini di scadenza indicati, essere stato espressamente riconosciuto con apposito provvedimento statale interno.

E ciò perché, come innanzi esplicitato, stabiliscono *expressis litteris* che il titolo anzidetto debba essere stato **conseguito** (in tal senso, l'art. 59, co.4, cit.) e che debba essere stato **dichiarato** come posseduto nella relativa istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS (art. 7, co. 4, lett. e, O.M. n. 60/2020).

Ogni altra esegesi contrastante la testuale previsione contenuta negli atti succitati si pone in palese violazione dei superiori atti di cui innanzi, confliggendo, altresì, con i precisi dettami normativi appena richiamati.

In altre parole, ciò che la disciplina di settore richiede è soltanto il conseguimento del titolo di specializzazione in uno alla pronta trasmissione dell’apposita domanda di riconoscimento.

Nulla di più.

La mancata valutazione da parte dell’Amministrazione Scolastica del titolo conseguito all’estero ed in corso di riconoscimento, con domanda regolarmente presentata nei termini ai fini dell’inserimento nella prima fascia, integra, peraltro, una chiara ed ingiustificata

**disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali hanno parimenti soltanto conseguito (come richiesto) il titolo e sono stati inseriti nei relativi elenchi.

Ne consegue che, anche per tali ragioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno, per quanto di ragione e di interesse annullati.

**4.2-** In ogni modo, ove dovesse occorrere, in via cautelativa e subordinata, la ricorrente impugna espressamente i succitati atti ministeriali sovraordinati dai quali ha tratto abbrivio la procedura di inclusione negli elenchi aggiuntivi menzionati, partitamente indicati in epigrafe, laddove fossero intesi in termini diversi e contrastanti con l'interesse fatto valere.

\*\*\* \*\*

**V- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 21-QUINQUIES E 21-NONIES, L. N. 241/90 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 7, L. N. 241/90 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

**5-** Con il precedente decreto prot. n. 17332 del 6.8.2021, l'Ufficio salernitano aveva correttamente e legittimamente accolto la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia presentata dalla ricorrente in data 24.7.2021.

Epperò, col successivo (qui impugnato) **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**, l'Amministrazione Scolastica ha incredibilmente quanto sorprendentemente inteso ripubblicare le graduatorie in parola, stavolta escludendovi la ricorrente.

In tal fatta, il provvedimento impugnato – siccome non riposante certo su una condotta illecita astrattamente imputabile all'istante, bensì su una valutazione discrezionale tenuta dalla stessa P.A., eppoi modificata soltanto in un secondo momento (ad opera, peraltro, di una nota del 10.8.2021, successiva rispetto all'approvazione della precedente graduatoria avvenuta in data 6.8.2021) - costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio **provvedimento di secondo grado**, che – come tale – deve osservare quelli che sono i **principi generali dell'ordinamento in tema di autotutela**, ora posti dall'**art. 21-nonies**, della **L. n. 241/1990** ovvero, al più, dall'**art. 21-quinquies**, della medesima “legge sul procedimento” in tema di



revoca.

Principi che, nella specie, sono stati macroscopicamente trasgrediti.

In disparte la circostanza che, per i motivi innanzi esposti, la precedente inclusione della ricorrente nelle classi di concorsi in questione non era affatto illegittima ovvero non dovuta, il decreto prot. n. 18408/2021 è stato adottato senza il rispetto delle previste **garanzie partecipative ex art. 7 della L. n. 241/1990**, le quali debbono sempre essere osservate nei casi di procedimenti di secondo grado in autotutela, volti, come nella specie, ad incidere negativamente su posizioni specifiche in capo ad un determinato soggetto.

Già solo per tale ragione, l'impugnato provvedimento è illegittimo e va annullato.

Allo stesso modo, non viene affatto esplicitata la benché minima **ragione di interesse pubblico** a tale esclusione che non può nemmeno essere ritenuta *in re ipsa* ovvero coincidere con una pretesa legalità violata che, allo stato, è parimenti insussistente.

Né si è tenuto conto della **posizione del destinatario** ai fini dell'adozione del provvedimento.

In tutta evidenza le clamorose illegittimità di cui il provvedimento di secondo grado in questione è irrimediabilmente affetto.

\*\*\* \*\*

**VI- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, CONV. CON L. N. 106/21 ART. 2, D.M. ISTRUZIONE PROT. N. 51 DEL 3.3.2021 - ART. 1, CO. 1 E 2-BIS, L. N. 241/90 – ART. 6, L. N. 241/90 – ART. 59, CO. 4 E SEGG., D.L. N. 73/2021, COME CONV. CON L. N. 106/2021 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – ABNORMITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

**6- Sono, infine, illegittimi, in via derivata:**

- tanto il **decreto prot. n. 18848 del 25.8.2021 (Registro Ufficiale)**, adottato sempre dal Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno;
- quanto il **decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021 (Registro Ufficiale)**, a firma del

medesimo Dirigente.

L'Amministrazione Scolastica, infatti:

- con il primo provvedimento, in seguito al decreto cautelare del T.A.R. Campania-Napoli n. 1449/2021 del 20.8.2021, ha ripubblicato le predette graduatorie in vista delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022, continuando ad escludere la ricorrente per le ragioni esplicitate nell'impugnato **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**;
- con il secondo, ha individuato gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia per talune classi di concorso, fra cui la ADMM, quali destinatari della proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'1.9.2021.

Cosicché, in ragione della operata (illegittima) esclusione della ricorrente per i motivi sopra esposti, quest'ultima, benché abbia presentato la domanda entro il 21.8.2021, non è stata chiamata in quanto non più ricompresa nei predetti elenchi aggiuntivi della prima fascia per il sostegno ADMM così come anche ADSS.

Per tale via, annullata la disposta esclusione dai richiamati elenchi aggiuntivi, anche il successivo provvedimento di chiamata in servizio/proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59, co. 4 e segg., del D.L. n. 73/2021 si rivela illegittimo, sempre in via derivata, dovendo essere, pertanto, annullato, con ogni ulteriore conseguenza favorevole nei confronti della ricorrente.

\*\*\* \*\*

#### **ISTANZA EX ART. 41, CO. 4, C.P.A. DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Il numero dei docenti inseriti nelle graduatorie per le classi di concorso per il sostegno è rispettivamente di n. 86 per la graduatoria ADMM e di n. 130 per la graduatoria ADSS.

All'evidenza, un'eventuale notifica a tutti i soggetti inseriti in tali graduatorie si rivela particolarmente gravosa e difficile da effettuare nei modi ordinari, sicché - ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. - si avanza all'Ecc.mo Presidente rispettosa istanza affinché Voglia disporre che le notifiche in questione vengano effettuate per pubblici proclami, prescrivendone all'uopo le modalità.

\*\*\* \*\*

#### **SULLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE.**

Più che di *fumus* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Diversamente da quanto verificatosi per altre situazioni afferenti alla medesima *quaestio*

*controversa*, l'impugnato **decreto prot. n. 18408 del 18.8.2021**, assunto dall'Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, fonda unicamente su un **dato non rispondente ad effettività**, ovverosia sulla presunta assenza della richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero, per vero, inoltrata il 25.7.2021.

Cosicché, è palese l'erroneità, già in fatto, della motivazione posta a base del provvedimento avverso.

Nondimeno, quanto al *periculum*, il pregiudizio patito non può che essere grave ed irreparabile, atteso che la dott.ssa Noemi Cammarano, conseguentemente al succitato decreto, è stata **esclusa** dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per il sostegno 1° Fascia, vedendosi, perciò, completamente **impossibilitata ad essere chiamata in servizio quale supplente per l'anno scolastico 2021/2022**.

È decisivo, a tal proposito, osservare che **l'Ufficio Scolastico salernitano, con il parimenti gravato decreto prot. n. 18986 del 26.8.2021, ha fissato per il prossimo 1° settembre le convocazioni per l'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2021/2022 riguardanti le scuole di ogni ordine e grado d'istruzione, comprese le Classi di concorso ADMM (Sostegno Scuola Secondaria di I° Grado) e ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II° grado), per le quali la ricorrente è interessata.**

Tanto è vero che ha già fatto tenere agli aspiranti docenti collocati nelle GPS di Prima Fascia per la Classe di Concorso ADMM proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'anzidetta data.

E altre chiamate, anche per le ulteriori Classi di Concorso del Sostegno (ADSS 1° Fascia), seguiranno *ad horas*.

Sicché, nella persistenza dell'estromissione della deducente dai suddetti elenchi aggiuntivi, lo scorrimento delle graduatorie, con la copertura dei posti, alla data suindicata, comporta l'inevitabile **perdita del bene della vita** agognato dalla predetta.

L'espulsione determina, peraltro, l'**esiziale carenza del requisito necessario alla partecipazione alla procedura straordinaria indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 25.5.2021, n. 73, come convertito con L. 23.7.2021, n. 106.**

Al riguardo, è il caso di ribadire che le disposizioni contenute ai commi 4 e segg. del citato art. 59 consentono ai docenti ricompresi nei menzionati elenchi, **esclusivamente per l'a.s. 2021/2022**, non soltanto di essere chiamati a tempo determinato, ma anche di svolgere in tale anno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.

59/2017 (co. 6), superato il quale possono venire assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo (co. 8).

Ne deriva che, con la disposta esclusione, viene a determinarsi la sottrazione di un ineludibile **requisito di partecipazione al procedimento speciale di reclutamento** e, dunque, il rigetto anche dell'istanza avanzata per tale procedura selettiva, varata esclusivamente ed eccezionalmente per **l'anno in avvio**.

Di guisa che **la ricorrente ha pieno interesse, non altrimenti ristorabile, ad essere inserita, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi 1° Fascia delle graduatorie GPS, onde venire chiamata in servizio ai sensi della procedura cui ha legittimamente partecipato.**

\*\*\*   \*\*\*   \*\*\*

### **CONCLUSIONI:**

- Alla stregua dei motivi svolti, si chiede a Codesto Ecc.mo T.A.R. di accogliere il ricorso, previa sospensione dell'efficacia e/o l'adozione di idonee misure cautelari, nonché previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.-
- Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, **con espressa istanza di distrazione in favore dei difensori e procuratori costituiti quali antistatari.**
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato dimidiato di iscrizione a ruolo di € 325,00.**

Salerno-Roma, li 30.8.2021

avv. Francesco Botti

avv. Pasquale D'Angiolillo

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER IL LAZIO R O M A

**ISTANZA PER LA  
CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE  
EX ART. 56 C.P.A.**

In ragione di quanto ampiamente dedotto per l'innanzi, sussistono i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza *ex art. 56 c.p.a.*, tali da richiedere l'adozione di idonee misure cautelari monocratiche non altrimenti procrastinabili in attesa della prima camera di consiglio utile. Come ampiamente rappresentato, infatti, il procedimento di inclusione negli elenchi suppletivi alle GPS, dalla quale la ricorrente è stata estromessa:

- per un verso, costituisce ineludibile **presupposto per la chiamata in servizio dei docenti supplenti**, reclutati per la copertura dei posti rimasti scoperti all'esito delle procedure ordinarie;
- per altro verso, integra una **fase essenziale di una speciale procedura di reclutamento disposta esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022**, il cui inizio è oramai alle porte.

Ciò posto, la discussione dell'invocata cautela innanzi al collegio potrebbe avvenire solo in date successive alle convocazioni che – in forza della **nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno prot. n. 18986 del 26.8.2021** – **sono state fissate per giorno 1° di settembre.**

Tanto è vero che, proprio in previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, l'Ufficio salernitano ha già fatto tenere agli aspiranti docenti collocati nelle GPS di Prima Fascia per la Classe di Concorso ADMM proposta di assunzione a T.D. con decorrenza dall'anzidetto **1.9.2021.**

E altre chiamate, anche per le altre Classi di Concorso del Sostegno (ADSS 1° Fascia), seguiranno *ad horas*, sempre a decorrere da tale data.

Nelle approvate tabelle dei destinatari in questione non è ricompresa la ricorrente, con il manifesto e serissimo rischio che – iniziato l'anno ed effettuate tutte le relative chiamate a copertura dei posti disponibili – l'interesse per il quale è stata proposta istanza cautelare verrebbe irreparabilmente compromesso.

Allo stesso modo, la concessione di idonee misure cautelari ex art. 56 c.p.a. nel senso di consentire alla ricorrente l'**ammissione con riserva all'ulteriore corso della procedura**, per effetto della presentazione dell'istanza telematica di attribuzione degli incarichi di supplenza, regolarmente inviata entro il 21.8.2021, non solo consentirebbe di non vedere pregiudicata la propria tutela giurisdizionale, ma non contrasterebbe nemmeno con l'interesse pubblico, giacché non inciderebbe affatto sul buon inizio dell'anno scolastico.

Ciò, in linea con i numerosi precedenti di Codesto Ecc.mo T.A.R., il quale, nel trattare analoghe istanze di adozione di misure cautelari monocratiche, le ha accolte proprio “**ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti all’ulteriore corso della procedura**” (T.A.R. Lazio-Roma, decreti nn. 4484/2021; 4483/2021; 4482/2021; 4481/2021; 4480/2021; 4478/2021; 4477/2021; 4476/2021; 4475/2021; 4474/2021; 4480/2021; 4473/2021).

Sotto tale profilo, appare, pertanto, evidente la sussistenza all’attualità dei presupposti dell’estrema gravità ed urgenza per la concessione dell’invocata misura cautelare monocratica, alla luce del fatto che, nell’attesa della celebrazione della prima udienza camerale, le chiamate in servizio sono suscettibili di pregiudicare definitivamente il bene della vita cui la ricorrente legittimamente aspira, con tutte le ripercussioni del caso.

\*\*\* \*\*

Tanto premesso e dedotto, richiamate le conclusioni per l’innanzi rassegnate, sussistendo le ragioni di cui all’art. 56, c.p.a., i sottoscritti avvocati, difensori e procuratori

#### **c h i e d o n o**

all’Ill.mo Sig. Presidente di voler accogliere la presente istanza ex art. 56 c.p.a. e, per l’effetto, nelle more della prima camera di consiglio a celebrarsi, adottare idonee misure cautelari monocratiche volte a consentire alla ricorrente di essere ammessa, con riserva, negli elenchi aggiuntivi GPS 1° Fascia richiesti e conseguentemente chiamata in servizio nell’ambito dell’ulteriore corso della procedura di attribuzione degli incarichi, come da istanza regolarmente inviata entro il 21.8.2021.

Qualora ritenuto di necessità, i difensori sin d’ora si rendono disponibili ad essere sentiti dall’Ill.mo Sig. Presidente, anche con modalità telematiche da remoto.

Salerno-Roma, lì 30.8.2021

avv. Francesco Botti

avv. Pasquale D’Angiolillo